

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – Art. 4, DL n. 62/2026 – Istruzioni Inps

20 Luglio 2026

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (cfr. da ultimo [comunicazione del 7 luglio 2026](#)) per segnalare che l'Inps, con la [circolare n. 72/2026](#), ha diramato le istruzioni operative inerenti la fruizione dell'“Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro”, disciplinato dall'art. 4 del decreto-legge n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2026, (c.d. Decreto Lavoro).

Si rammenta che, al fine di rafforzare l'occupazione giovanile stabile, il citato articolo 4 prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.

Nel richiamare le previsioni relative all'incentivo in argomento, l'Istituto fornisce chiarimenti inerenti l'ambito oggettivo e soggettivo della misura, le condizioni generali e specifiche di spettanza dell'esonero, il requisito dell'Incremento occupazionale netto, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, la compatibilità con altri esoneri contributivi e il procedimento telematico di accesso all'esonero, riportati nella Nota di sintesi allegata.

Allegati

[nota_di_approfondimento_Circ_INPS_72-26_DL_Lavoro](#)
[Apri](#)